



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

Oggetto: riscontro quesiti relativi all'avviso pubblico per la realizzazione dei Poli Territoriali per le Famiglie indetto con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 17.05.2017

1. A pagina 15 del suddetto avviso è presente una griglia di valutazione con 2 punti denominati "E":
 - uno relativo alla descrizione e articolazione delle attività di promozione della solidarietà familiare con riferimento agli aspetti metodologici, agli strumenti utilizzati, alle modalità organizzative e operative - punti aggiudicabili 15;
 - uno relativo alla descrizione delle modalità di aggancio e coinvolgimento delle famiglie del territorio al fine di diffondere la conoscenza delle attività e favorire la partecipazione e il protagonismo - punti aggiudicabili 15.

Essendo i due punti chiaramente distinti il fatto di essere indicati nella griglia di valutazione con la stessa lettera identificativa "E" è da ritenersi un mero errore formale o refuso di digitazione, che non invalida l'aggiudicazione dei rispettivi punti così come previsti nella griglia?

Si tratta di un mero errore di digitazione.

Il punto "E" - descrizione delle modalità di aggancio e coinvolgimento delle famiglie del territorio al fine di diffondere la conoscenza delle attività e favorire la partecipazione e il protagonismo - è da intendersi come "E1"

2. In riferimento alle dichiarazioni circa i requisiti di carattere tecnico e nello specifico relativamente all'Equipe si chiede se per "Specificata attestazione circa l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. N. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione Europea – n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile)" è valida l'autocertificazione del legale rappresentante o del personale impiegato oppure bisogna allegare i certificati rilasciati su richiesta dal tribunale.

E' valida l'autocertificazione.